

- ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l'"autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirle alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. La norma prevede altresì che la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emettendo deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro dell'autoveicolo medesimo;

Accertato che l'ordinanza risulta emessa in violazione dell'art. 185 comma I, D.lgs.285/92 ed in violazione degli artt. 5 e 35, D.lgs. 285/92 per inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, stante l'inosservanza della direttiva del Ministro e delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 recepita dal Ministero dell'Interno con circolare n. 0000277 del 14 gennaio 2008;

Valutata l'opportunità di evitare possibili contenziosi che potrebbero costringere l'Amministrazione comunale a sostenere spese legali;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21-*nonies* il quale dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente ripetute, il ritiro e la revoca dell'Ordinanza n. 1528 in data 21.04.2009 con la quale il Comune di Iseo disponeva il divieto di accesso ai fini di occupazione continuativa in tutta l'area a parcheggio posta su viale Europa e Via Ninfea ai mezzi del tipo caravan, camper e roulotte;

la rimozione della segnaletica stradale concernente la riserva degli stalli di sosta alle sole autovetture;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Iseo;

che copia della presente Ordinanza venga inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede a Firenze, Via San Niccolò n. 21.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n°104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Dott. Riccardo Verchiarutti